

Voto numerico nelle prove dei concorsi

Il voto numerico attribuito da una Commissione alle prove di un concorso pubblico o di un esame, in mancanza di una contraria disposizione normativa, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, integrando una motivazione ex se sufficiente, non necessitante di ulteriori spiegazioni

Il Tar Puglia, Lecce, Sez. II, con sentenza n. 567_2024, si pronuncia sui casi in cui è legittimo il giudizio della commissione giudicatrice di un concorso pubblico espresso con il semplice voto numerico.

La ricorrente, partecipava ad un concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'ASL per la copertura di un posto di Dirigente Avvocato, superando la prima prova scritta, ma non la seconda prova che permetteva l'accesso alla prova orale. Con ricorso, il ricorrente, contestava la correttezza dell'operato dell'ASL, chiedendo al Tribunale di annullare gli atti in gravame, previa concessione di idonea tutela interinale. Con ordinanza, la domanda cautelare veniva stata accolta e, per l'effetto, è stato ordinato all'Amministrazione di sottoporre l'elaborato del ricorrente ritenuto insufficiente a nuova correzione ad opera di una Commissione in diversa composizione. L'Amministrazione ha successivamente ottemperato al predetto provvedimento cautelare, valutando positivamente la seconda prova del ricorrente, consentendo allo stesso di essere ammesso con riserva alla prova orale e di essere, infine, collocato al settimo posto della graduatoria di merito.

Tra le censure sollevate nell'atto introduttivo di giudizio, il ricorrente lamenta anzitutto un vizio motivazionale in riferimento all'operato valutativo della Commissione di concorso, allegando, in particolare, l'impossibilità di comprendere le ragioni che hanno indotto la stessa ad assegnare alla seconda prova del ricorrente una valutazione insufficiente.

Il Collegio, accogliendo il ricorso, indica come per pacifico orientamento interpretativo della giurisprudenza amministrativa, il voto numerico attribuito da una Commissione alle prove di un concorso pubblico o di un esame, in mancanza di una contraria disposizione normativa, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, integrando una motivazione *ex se* sufficiente, non necessitante di ulteriori spiegazioni.

Tale principio è valido, tuttavia, alla sola condizione che vengano prefissati dalla medesima Commissione dei criteri valutativi di massima da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto.

Ne consegue che, qualora manchino tali criteri di massima, oltre a precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, la valutazione in forma numerica deve essere ritenuta illegittima, posto che, in difetto di specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con relativi punteggi, idonei a delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione e a renderlo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, risulta incomprensibile l'iter logico seguito dalla stessa nella valutazione delle prove, precludendo in radice la possibilità di operare un controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo (in tal senso, *ex multis*, di recente Cons. Stato, Sez. II, nn. 4247 e 4188 del 2023; Id., Sez. VI, n. 5639/2015).

Nel caso in esame si rileva che, pur essendo stati individuati dalla Commissione taluni criteri di massima volti a guidare il procedimento valutativo relativamente alla seconda prova di concorso ("aderenza della risposta alla traccia estratta", "competenza sugli argomenti trattati", "proprietà di linguaggio", nonché "chiarezza e correttezza di esposizione", come si evince dal verbale n. 7 del 10.2.2023, sub doc. 4, fascicolo di parte ricorrente), la stessa Commissione ha però poi omesso di puntualmente specificare, in accordo con quanto preteso dall'orientamento pretorio appena richiamato, i singoli punteggi da riferire a ciascun criterio individuato.

D'altro canto, va parimenti osservato che le ragioni sottese all'assegnazione del voto negativo alla prova svolta dal ricorrente non risultano ricavabili neppure da ulteriori elementi, atteso che l'elaborato del candidato appare del tutto privo di qualsivoglia segno grafico o commento alla luce dei quali poter eventualmente comprendere sulla base di quali criteri di massima la prova di cui si discute sia stata considerata insufficiente da parte della Commissione.

Per questi motivi, il ricorso in esame deve essere accolto e per l'effetto, gli atti impugnati devono essere annullati nella parte in cui è stato assegnato un voto insufficiente alla seconda prova di concorso espletata dal ricorrente.